

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5265 del 13/10/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: AFT SPA. ATTIVITÀ: "CARPENTERIA METALLICA - PRODUZIONE MACCHINE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEL COMMERCIO N. 40.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5467 del 11/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: AFT SPA.

ATTIVITÀ: "CARPENTERIA METALLICA - PRODUZIONE MACCHINE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEL COMMERCIO N. 40.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 967 del 12/04/2016 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta AFT SPA (C.F. 01358990339), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del 29/04/2016, acquisito al prot. Arpae n. 4360 del 02/05/2016, per l'attività di "carpenteria metallica - produzione macchine" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via del Commercio n. 40, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
- la determinazione dirigenziale det-amb n. 3583 del 03/08/2020 con la quale è stata volturata la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale (determinazione dirigenziale det-amb n. 967/2016) in favore della ditta AFT SRL con

sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 12, (C.F. 01358990339), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 112133 del 04/08/2020;

Vista:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta AFT SPA, con sede legale in Foro Buonaparte n. 12, Milano (MI), C.F. 01358990339, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 86419 del 24/05/2022, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 967/2016, per l'attività di "carpenteria metallica - produzione macchine" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via del Commercio n. 40, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 94164 del 07/06/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90; con la medesima nota è stato chiesto di trasmettere l'atto del notaio relativo alla variazione di forma giuridica (da società a responsabilità limitata a società per azioni) e di denominazione da "AFT SRL" a "AFT SPA", essendo l'Autorizzazione Unica Ambientale (di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 3583 del 03/08/2020) intestata alla ditta "AFT SRL", a seguito di voltura dell'AUA adottata in favore di "AFT SPA" con determinazione dirigenziale det-amb n. 967 del 12/04/2016;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 95301 del 09/06/2022 l'istante ha prodotto l'atto, redatto dal dott. Massimo Toscani, notaio in Piacenza, in data 06/11/2020 (Rep. n. 176.859 - Raccolta n. 58.118), con il quale è stata disposta la trasformazione della forma giuridica della ditta da società a responsabilità limitata in società per azioni, con conseguente variazione della denominazione della Ditta in "AFT SPA";
- la visura camerale, acquisita d'ufficio in data 09/06/2022, conferma la variazione della forma giuridica da SRL a SPA e la conseguente variazione della denominazione della Ditta da "AFT SRL" a "AFT SPA", con medesimo C.F. 01358990339;
- con nota prot. n. 102920 del 21/06/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 113235 del 08/07/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 130740 del 08/08/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa relativa alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 132728 del 10/08/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 138056 del 23/08/2022 è stato richiesto il perfezionamento della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta;
- con nota acquisita al prot. Arpae n.150515 del 15/09/2022 è stata trasmessa dalla ditta la documentazione a perfezionamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 150868 del 15/09/2022 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione prodotta dalla ditta con la suddetta nota prot. n. 150515/2022, differendo ulteriormente i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con note acquisite ai prott. Arpae n.152201 del 19/09/2022 e n. 153652 del 20/09/2022 sono state trasmesse dalla ditta le integrazioni volontarie;
- con nota prot. n. 154371 del 21/09/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le suddette integrazioni volontarie prodotte dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 17 del 07/10/2022 Sinadoc 20395/2022) risulta che:

- è previsto l'ampliamento e riposizionamento dell'attività di verniciatura con l'installazione di nuovi impianti di verniciatura ed essiccazione (emissioni E1 ed E2);
- la preparazione delle vernici è prevista internamente al locale di verniciatura;
- la pulizia delle attrezzature per verniciatura è effettuata nel box preparazione vernici presidiato da E1;
- l'emissione E6 subirà un aumento di portata in modo da poter effettuare il collaudo contemporaneamente su due macchine;

- l'emissione E12 deriva da un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- la potenza termica complessiva degli impianti di combustione produttivi generanti le emissioni E3 ed E4 è tale da farli rientrare nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- sono previste rare attività di saldatura per qualche minuto al giorno per 3-4 gg/anno, presidiate da un aspiratore carrellato dotato di filtro per l'abbattimento delle polveri;
- è previsto l'impiego di macchine utensili. Le lavorazioni sono effettuate a umido con lubrificazione mediante olio emulsionante. Due alesatrici sono ritenute dal proponente non tecnicamente convogliabili, sia alla luce dei costi di investimento, sia per effetto del fatto che la valutazione dei rischi classifica le persone esposte a rischio chimico "irrilevante per la salute". Altre macchine utensili (fresalesatrice, tornio e trapani) sono previste per uso saltuario per attività di attrezzatura che comporta un impiego annuo di olio da taglio pari a circa 10 kg/anno; le emissioni derivanti dalla rettifica e dal centro di lavoro saranno captate ed abbattute da un prefiltro e da un filtro assoluto e reimmesse in ambiente di lavoro in quanto viene riferito che la presenza del carroponte rende difficoltoso il convogliamento a camino sul tetto;
- la ditta ha dichiarato la non applicabilità di quanto disposto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- il consumo totale di prodotti vernicianti e diluenti risulta pari a 3458 kg/anno, per un input di COV di circa 1541,3 kg/anno, impiegati in 220 gg/anno;
- il quantitativo di prodotto previsto per lo sgrassaggio è pari a 50 litri/anno per un input di COV di circa 0,3 kg/anno;
- risulta applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n.116647 del 20/09/2022 (prot. Arpae n. 153653 del 20/09/2022) - Comune di Piacenza: parere favorevole relativamente alle matrici "impatto acustico" ed "emissioni in atmosfera", con prescrizione;
- nota prot. n. 161639 del 03/10/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 249816 del 04/10/2022 (prot. Arpae n. 162316 del 04/10/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisa art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale det-amb n. 967 del 12/04/2016, (rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del 29/04/2016, acquisito al prot. Arpae n. 4360 del 02/05/2016) - in favore della ditta AFT SPA, con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 12, C.F. 01358990339, per l'attività di "carpenteria metallica - produzione macchine", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via del Commercio n. 40, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – verniciatura impianto 1

Portata massima	52000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E2 – verniciatura impianto 2

Portata massima	52000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E3 – riscaldamento verniciatura impianto 1 – scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E4 – riscaldamento verniciatura impianto 2 – scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E6 – aspirazione collaudo doppia campata

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	40	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	10	mg/Nm ³
Metalli (Sb+Cu+Sn)	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtri a cartucce	

EMISSIONE N. E7A – impianto lavaggio

Portata massima	12500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Separatori di gocce	

EMISSIONE N. E7B – impianto lavaggio

Portata massima	12500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Separatori di gocce	

a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:

- la verniciatura, l'appassimento e l'essiccazione devono essere svolte negli impianti generanti le emissioni E1 ed E2 con aspirazione attiva degli inquinanti che si liberano e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di aspirazione;

- la preparazione delle vernici deve essere svolta negli impianti generanti le emissioni E1 ed E2 con aspirazione attiva degli inquinanti che si liberano;
 - relativamente agli impianti generanti le emissioni E1 ed E2 la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve risultare mai inferiore a 0,4 m/s;
 - per il lavaggio delle attrezzature deve essere impiegato un sistema di lavaggio chiuso e adeguatamente aspirato per una ottimale captazione degli inquinanti che si liberano;
 - le emissioni derivanti dalla rettifica e dal centro di lavoro non convogliati devono essere captate ed abbattute da idonei sistemi di abbattimento;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo delle aspirazioni generanti l'emissione E6, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, E2, E6 (limitatamente ai metalli), E7A ed E7B nonché di quanto disposto al successivo punto v), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici delle suddette emissioni;
- d) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia delle attrezzature) pari a 16 kg/giorno per un input totale annuo di COV dell'intero stabilimento pari a 1550 kg/anno; il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto;
- e) i giorni e le ore di funzionamento di E1 ed E2, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- f) il gestore non deve superare un consumo annuale di prodotto per lo sgrassaggio pari a 60 kg/anno ed i relativi consumi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo. **In alternativa a detto registro, il gestore può ricorrere ad eventuali altri registri previsti nello stabilimento;**
- g) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- h) i camini di emissione E1, E2, E6, E7A ed E7B devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- j) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione **E6** devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- l) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- m) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **sostanze alcaline**: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
 - **metalli**: UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29;

- **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT):** UNI EN 12619:2013;
- n) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- o) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- p) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- q) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- r) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- s) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- t) i sistemi di abbattimento (compresi quelli delle emissioni diffuse) devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- u) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- v) In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E1, E2, E6, E7A ed E7B finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- w) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- x) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in

autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di fare salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- che le modalità di utilizzo delle macchine utensili, in considerazione della formazione di emissioni di nebbie oleose, non devono modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro, inoltre la valutazione dei rischi deve definire la natura di eventuali sostanze aerodisperse, escludendo il ricorso ai soli sistemi di protezione collettiva con ventilazione a tiraggio naturale in caso di presenza di sostanze cancerogene e mutagene;
- il rispetto degli obblighi stabiliti dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;

4. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsto dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.